

SPORT

Disposizioni processuali eccezionali relative alla competizioni sportive.

L'[art. 218](#), recante *“Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”*, prevede un meccanismo deflattivo del contenzioso eventualmente derivante dal periodo di “lockdown” in riferimento alle **decisioni adottate dalle federazioni in merito alla prosecuzione, annullamento o conclusione delle manifestazioni sportive**.

Senza dubbio, il legislatore ha inteso prevenire le conseguenze che il mancato completamento della stagione sportiva 2019/2020 potrebbe ingenerare anche sulla successiva stagione 2020/2021; infatti, l’eventuale contenzioso scaturente dai provvedimenti delle federazioni sportive sarebbe idoneo a paralizzare l’intero ordinamento sportivo, e così il Decreto Rilancio prevede due linee direttrici da seguire onde evitare la suddetta paralisi:

1) da una parte, si esclude la **competenza degli organi di giustizia sportiva** in ordine a tutte le controversie inerenti i provvedimenti di cui innanzi, salvo che lo Statuto e i regolamenti del CONI non prevedano la possibilità che gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo possano decidere in unico grado;

2) d’altra parte, viene introdotto un **rito accelerato speciale** per la definizione di questo tipo di controversie davanti ai Tribunali Amministrativi ed al Consiglio di Stato.

Sin dalla rubrica della norma, comunque, si specifica che si tratta di disposizioni processuali eccezionali e **necessariamente temporanee**, correlate alle decisioni che le federazioni sportive dovranno adottare d’urgenza per la conclusione delle competizioni e dei campionati professionisti e dilettantistici, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle classifiche finali e delle conseguenti ripercussioni sull’organizzazione, la composizione e le modalità di svolgimento delle competizioni della stagione successiva.